II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1985
relativa a misure conservative nel settore del frumento duro

(85/329/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2),

considerando che, per il frumento duro, la campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio ; che il Consiglio non ha ancora adottato, per questo prodotto, i prezzi per la campagna di commercializzazione 1985/1986, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 del predetto regolamento (CEE) n. 2727/75 ; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore del frumento duro ; che tali misure sono prese a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi per la campagna 1985/1986 ;

considerando che, con decisione 85/309/CEE (3), la Commissione ha deciso di applicare, per il frumento duro in taluni Stati membri e per gli interventi effettuati anteriormente al 1° luglio 1985, il prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 1019/84 del Consiglio (4) per la campagna di commercializzazione 1984/1985 ; che questo prezzo deve essere applicato dal 1° luglio a tutta la Comunità e per il frumento duro presentato all'intervento a partire dal 1° luglio 1985 ;

considerando che il prezzo d'entrata per il frumento duro è un prezzo derivato dal prezzo indicativo ; che quest'ultimo prezzo deve essere fissato dal Consiglio ; che, onde garantire la continuità del funzionamento del regime di importazione e di esportazione per il frumento duro, nonché per le semole e i semolini di frumento duro, è opportuno calcolare un prezzo che serva come base per il calcolo della fissazione del prelievi e degli adeguamenti da operare in caso di fissazione anticipata del prelievo, nonché della restituzione ; che, tenuto conto del fatto che il prezzo d'intervento viene mantenuto ad un livello invariato, è opportuno altresì applicare, per il frumento duro e per le semole e i semolini di frumento duro, prezzi che servano come base di calcolo agli stessi livelli dei prezzi d'entrata fissati dal regolamento (CEE) n. 1413/84 della Commissione (5) ;

considerando che i prezzi d'intervento e di entrata sono oggetto, per i summenzionati prodotti, di maggiorazioni mensili ; che tali maggiorazioni mensili costituiscono uno degli elementi determinanti del funzionamento dell'attuale regime d'intervento, nonché degli scambi esterni nel settore in questione ; che è pertanto opportuno applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1020/84 del Consiglio (6) ;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 52.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 4.
(5) GU n. L 136 del 23. 5. 1984, pag. 5.
(6) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6.

considerando che l'aiuto al frumento duro è un elemento indispensabile del regime in vigore per questo prodotto ; che, tenuto conto del nuovo raccolto e dato altresì che il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1° luglio della campagna di commercializzazione in questione, è opportuno applicare l'aiuto al livello fissato per la campagna 1984/1985 ; che tuttavia, per quanto concerne la Grecia, l'aiuto dev'essere allineato sul livello dell'aiuto comunitario applicabile in Francia ed in Italia nella campagna 1984/1985, in conformità dell'articolo 68 dell'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. All'acquisto all'intervento di frumento duro, gli organismi d'intervento applicano un prezzo d'intervento uguale a quello fissato dal regolamento (CEE) n. 1019/84 per la campagna di commercializzazione 1984/1985, adeguato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (1).

2. Ai fini della determinazione degli adeguamenti da operare nel caso di una fissazione anticipata dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione, il prezzo da prendere in considerazione, se si tratta del mese d'importazione o di esportazione, è uguale al prezzo d'entrata fissato per la campagna di commercializzazione 1984/1985, ovvero :

— 352,67 ECU/t per il frumento duro,

— 547,09 ECU/t per le semole e i semolini di frumento duro.

3. I prezzi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguati, dal 1° agosto 1985, degli importi identici alle maggiorazioni mensili fissate dal regolamento (CEE) n. 1020/84.

4. In Grecia, Francia ed Italia, gli organismi designati dagli Stati membri versano, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75, un aiuto al frumento duro di 101,31 ECU/ha.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in conformità degli articoli 3, 6 e 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.